

**CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 267/2000
PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE
DI COMMITTENZA DI CUI ALL'ART. 33 COMMA 3 BIS DEL D.
LGS. N. 163/2006.**

Tra

- **IL COMUNE DI SAN MINIATO**, con sede legale in Via Vittime del Duomo 8, C.F. 82000250504, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Vittorio Gabbanini, nato il 31/10/1953 a San Miniato (PI);
- **IL COMUNE DI SANTA CROCE SULL'ARNO**, con sede legale in Piazza del Popolo 8, C.F. 00311960504, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Giulia Deidda, nata il 30/09/1982 a Fucecchio (FI);
- **IL COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO**, con sede legale in Piazza Remo Bertoncini 1, C.F. 00172550501, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Gabriele Toti, nato il 30/03/1976 a Pontedera (PI);
- **IL COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO**, con sede legale in Via Guicciardini 61, C.F. 82000270502, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Giovanni Capecci, nato il 29/08/1947 a Montopoli in Val d'Arno (PI);

PREMESSO

- Che con atto consiliare n. 4 del 17.1.2014 il Comune di San Miniato ha istituito, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l'Unione dei Comuni denominata "Unione di Comuni Valdarno Inferiore";
- Che l'art. 5 dello Statuto dell'Unione, approvato dai 4 Comuni aderenti, prevede che alla stessa siano affidate una serie di funzioni denominate

“fondamentali” e “non fondamentali”;

- Che dette funzioni sottintendono che alcune attività di organizzazione generale siano anch'esse gestite in modalità associata;
- Che il 4° comma del suddetto art. 5 prevede che “l’attivazione dell’esercizio associato delle suddette è subordinata all’adozione di specifiche comuni deliberazioni da parte dei Consigli comunali. Con tali deliberazioni, obbligatoriamente corredate di analisi strategica del servizio a livello del singolo comune e di Unione, sono individuati i servizi e le attività concernenti la funzione interessata, la decorrenza dell’avvio dell’esercizio associato, nonché la individuazione delle risorse umane e strumentali conferite ai fini del relativo esercizio. La deliberazione consiliare può prevedere che l’esatta individuazione dei procedimenti e delle attività amministrative sia provveduto a cura dei responsabili dei servizi competenti.”
- Che con le seguenti deliberazioni consiliari, esecutive:
 - deliberazione di n. 47 del 28/07/2015 del Comune di San Miniato;
 - deliberazione n. 41 del 20/07/2015 del Comune di Santa Croce sull’Arno;
 - deliberazione n. 46 del 27/07/2015 del Comune di Castelfranco di Sotto;
 - deliberazione n. 77 del 03/08/2015 del Comune di Montopoli in Val d’Arno;

i rispettivi Comuni hanno deliberato, in attesa dell’attivazione del sistema “Unione dei Comuni Valdarno Inferiore”, la gestione associata delle funzioni

attinenti le acquisizioni di lavori, servizi e forniture attraverso una convenzione di cui all'art. 30 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO:

- Che la Direttiva 2004/18 CE definisce il modello della centrale unica di committenza e rimette la scelta di prevedere tali soggetti agli Stati membri;
- Che l'art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. 163/2006 dispone che i Comuni non capoluogo di Provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle Unioni di Comuni di cui all'art. 32 del T.U.E.L., ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi;
- Che con i citati atti consiliari Comuni hanno espresso la volontà di gestire in forma associata, mediante convenzione, le funzioni e le attività di acquisizione di lavori, forniture e servizi, quale strumento per l'esercizio congiunto delle corrispondenti attività, approvando nel contempo la presente convenzione-quadro, tenuto conto della complessità e delicatezza di tale servizio, che comporta la necessità di adeguare le risorse umane e materiali in rapporto al numero di enti che intenderanno aderire alla convenzione – ed al conseguente carico di lavoro - (con utilizzo dell'apporto di dipendenti già in servizio presso gli enti convenzionandi);
- Che laddove nella presente convenzione è citato il rinvio al regolamento di organizzazione e funzionamento del servizio associato si intende il regolamento degli uffici e dei servizi da approvarsi di Giunta Comunale in quanto rientrante tra le competenze previste per tale organo dall'art. 48 del D.lgs.n.267/2000 e che pertanto, in

applicazione della presente convenzione, sarà dunque definito apposito Regolamento di organizzazione e funzionamento del Servizio, nel quale saranno definiti tutti i rapporti non espressamente previsti nel presente atto;

- Che l'art. 23 comma 1 della Legge 114/2014 ha previsto che la norma si applichi per le gare bandite dal 1 gennaio 2015 per servizi e forniture e dal 1 luglio 2015 per i lavori;
- Che i suddetti termini, per effetto della L.11/2015 di conversione del D.L. n. 192/2014 (cd. Decreto mille proroghe), sono entrambi posticipati al 1° settembre 2015;
- Che in forza del comma 3 dell'art. 23 della Legge 114/2014, i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 €;

Tutto quanto sopra premesso,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. La presente convenzione, redatta ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000, ha ad oggetto la costituzione della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di San Miniato, Santa Croce sull'Arno, Castelfranco di Sotto e Montopoli in Val d'Arno in attuazione della disciplina dettata dall'art. 33 comma 3 bis del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.
2. L'esercizio associato della Centrale unica di committenza, di seguito denominata anche CUC, riguarda tutte le procedure di gara per

l'affidamento di beni, servizi e lavori, ivi compresi gli acquisti da effettuare tramite i mercati elettronici della pubblica amministrazione.

3. Fatto salvo quanto previsto al comma 3 del successivo art.4, restano escluse le procedure di affidamento di lavori, beni e servizi per importi inferiori a € 40.000,00, quelle che hanno per oggetto i lavori di somma urgenza e quelle in economia mediante amministrazione diretta. Sono, altresì, escluse le convenzioni di cui all'articolo [26](#) della [legge 23 dicembre 1999, n. 488](#) (CONSIP).

4. singoli Comuni possono procedere autonomamente per l'affidamento di beni e servizi di importo superiore a € 40.000,00 nel caso che utilizzino le procedure di acquisto sulle piattaforme elettroniche dei Soggetti Aggregatori quali MEPA e START, ai sensi dell'art. 33, comma 3-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come modificato dal decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

5. La presente convenzione persegue le seguenti finalità:

- a) migliorare la qualità dei servizi mediante la realizzazione e l'attuazione di standard uniformi;
- b) ridurre i costi per l'erogazione dei servizi, realizzando a regime economie di scala;
- c) ottimizzare l'impiego delle professionalità e delle risorse umane già presenti negli enti aderenti;
- d) favorire la semplificazione dei processi amministrativi in particolare attraverso azioni di dematerializzazione e digitalizzazione.

Art. 2 - Ambito territoriale

1. L'ambito territoriale relativo alla costituzione della Centrale Unica di Committenza è individuato nei territori dei Comuni sottoscrittori della presente convenzione.

Art. 3 - Comune Capofila

1. Il Comune di San Miniato viene individuato quale capofila a cui si conferisce la funzione di Centrale di Committenza.

Art. 4 - Funzioni di competenza della Centrale Unica di Committenza

1. La Centrale Unica di Committenza assume le Responsabilità sub procedurali ai sensi della Legge n.241/1990.
2. La Centrale Unica gestisce tutte le procedure di scelta del contraente con l'esclusione degli affidamenti che per legge possono essere espletati autonomamente da ciascun Ente.
3. La Centrale può comunque gestire anche le procedure di acquisizione che per legge possono essere espletate dai singoli Comuni, su richiesta dell'Ente interessato, previo parere favorevole del Responsabile CUC, se compatibili con lo svolgimento delle altre procedure di gara in programmazione o a poter gestire gare uniche per gli Enti associati in modo da poter procedere ad acquisti per quantità maggiori.
4. Le attività della Centrale Unica di Committenza sono disciplinate dal regolamento di organizzazione e funzionamento del Servizio Associato.

Art. 5 - Funzioni di competenza dell'Ente aderente

1. Ciascun Ente partecipante alla gestione associata, salvo diversa previsione normativa, mantiene la qualità di Stazione Unica

Appaltante ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 163/2006 e successive integrazioni.

2. La titolarità delle funzioni di competenza di ciascun Ente associato rimane in capo all'Ente stesso, con i connessi poteri di vigilanza, controllo, direttiva, avocazione e revoca
3. Le funzioni e le attività dell'Ente aderente sono disciplinate dal regolamento di organizzazione e funzionamento del servizio associato.

Art. 6 - Struttura organizzativa

1. Il Sindaco del Comune capofila, sentiti Sindaci dei Comuni aderenti, con proprio provvedimento, nomina la struttura organizzativa, senza aggravii di spesa sui bilanci comunali, così come disciplinato dal relativo Regolamento.
2. La struttura dovrà avviare un potenziamento di qualificazione per assicurare una maggiore professionalità e, quindi, un'azione amministrativa più snella e tempestiva, e per permettere di creare le condizioni affinché vi possa essere una progressiva semplificazione degli adempimenti e delle procedure, nonché un'auspicabile riduzione del contenzioso in materia di affidamenti di appalti pubblici. A tale proposito i Comuni si impegnano a partecipare a processi di formazione, di aggiornamento quotidiano su tutta la materia riguardante la C.U.C. e a utilizzare anche professionalità esterne laddove c'è da assicurare maggiori conoscenze avvalendosi in primo luogo degli Uffici delle Province o delle Aree Vaste.

3. La suddetta struttura trova la propria fonte, oltre che nel presente accordo e nella legge, anche nell'art. 14 del C.C.N.L. 22.01.2004 e sarà composta da:
- il Responsabile della C.U.C., individuato tra le unità di personale operanti tra i Comuni aderenti e dovendo risultare soggetto con qualifica dirigenziale nei Comuni ove tale figura è apicale e/o soggetto con qualifica di posizione organizzativa negli Enti privi di personale con qualifica dirigenziale. Con lo stesso provvedimento sindacale, è anche nominato un Vice-Responsabile, che coadiuva e/o sostituisce, in caso di assenza o impedimento, il Responsabile. Il Responsabile della CUC ed il Vice Responsabile saranno sostituiti ogni 6 mesi sulla base del principio di carattere generale dell'alternanza
 - un Coordinatore ed un Vice coordinatore con funzioni di organizzazione della struttura e di tutta l'attività procedurale
 - il Coordinatore sarà coadiuvato da una unità di personale tecnico o amministrativo per ciascun Comune aderente e, in caso di impedimento o assenza, dai relativi sostituti, detto personale avrà funzioni di "interfaccia" degli Enti con compiti 1) di Referenti interni degli Enti Associati (programmazione acquisti, lavori, raccolta istanze che i servizi di ciascun Ente avanzano e quant'altro abbia necessità di interconnessione tra gli Enti) e 2) di Operatori del Servizio Associato
 - il Coordinatore sarà inoltre coadiuvato dai RUP degli Enti associati per i procedimenti di rispettiva competenza.
4. Per i soli lavori, così come previsto dalla normativa nazionale, al personale facente parte del Servizio, verrà corrisposta una percentuale

dell'incentivo previsto dall'art.93 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., da determinarsi sulla base dei regolamenti per la ripartizione degli incentivi di progettazione.

5. Gli Enti aderenti alla presente convenzione avvieranno un percorso di adeguamento dei regolamenti dell'incentivo di cui all'art.93 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. al fine di tenere conto delle funzioni associate con la presente convenzione.
6. Il Regolamento di organizzazione e funzionamento del servizio associato disciplina tutte le modalità di espletamento dei rapporti tra i soggetti che compongono il servizio associato ed i compiti del Responsabile della C.U.C.

Art. 7 – Controllo

Il controllo sull'efficacia in termini di funzionalità ed economicità del servizio espletato sulla base della presente convenzione è esercitato dagli Organi di competenza di ogni singolo Comune.

Art. 8 - Risorse finanziarie

1. L'adesione al Servizio associato deve comportare, nei limiti della sua funzionalità, il conseguimento di risparmi derivanti principalmente dalle ottimizzazioni di scala ed anche dal ricorso a procedure telematiche.
2. In sede di prima costituzione ciascun Comune, contestualmente alla sottoscrizione della presente convenzione provvede a stanziare la quota paritaria forfettaria di euro 1.000,00= per le iniziali spese fisse di funzionamento.
3. Il Regolamento di organizzazione e funzionamento del servizio associato disciplina tutte le modalità di espletamento dei rapporti economico-

finanziari tra i soggetti che compongono il servizio associato .

Art. 9 - Adesione da parte di altri enti

La richiesta di adesione da parte di altri enti per lo svolgimento di tutte le funzioni previste dalla presente convenzione dovrà essere approvata dal Consiglio comunale di ciascun Comune aderente.

Art. 10 - Durata della convenzione e rinnovo

1. La presente convenzione ha efficacia dalla data della sua sottoscrizione, con operatività dal termine iniziale previsto dalla L.11/2015 di conversione del D.L. n. 192/2014 (cd. Decreto mille proroghe).
2. La presente convenzione avrà una durata sperimentale di 12 mesi, salvo scioglimento anticipato nel caso di attivazione del Servizio all'interno dell'Unione dei Comuni del Valdarno Inferiore
3. L'eventuale proroga della presente convenzione deve avvenire con apposita deliberazione Consiliare di ciascun Comune aderente, ferma restando la sua prosecuzione naturale per ulteriori sei mesi ove non diversamente disposto.

Art. 11 - Recesso, penalità e contenzioso

1. Il diritto di recesso unilaterale può essere fatto valere da ciascun Comune mediante adozione di deliberazione del Consiglio Comunale e formale comunicazione agli altri enti aderenti per mezzo di lettera raccomandata A/R da trasmettere almeno tre mesi prima del termine dell'anno solare. Il recesso è operativo a decorrere dal 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello della comunicazione di cui al comma precedente. Restando

pertanto a carico del comune recedente le spese di gestione della convenzione fino alla data di operatività del recesso.

2. Per qualunque controversia che dovesse sorgere dall'esecuzione della presente convenzione è competente territorialmente il Tribunale di Pisa.

Art. 12 - Scioglimento della convenzione

1. La convenzione è sciolta, prima della naturale scadenza, nel caso in cui la volontà di scioglimento sia stata espressa da parte di tutti i Comuni aderenti, con apposita deliberazione consiliare e in caso di attivazione del Servizio nell'Unione dei Comuni del Valdarno Inferiore

Art. 13 - Destinazione dei beni conferiti

1. Nel caso di cessazione della gestione associata per scadenza naturale della convenzione, per recesso o scioglimento, i beni mobili conferiti dai Comuni tornano nella piena disponibilità dell'ente proprietario.

Art. 14 - Strumenti di comunicazione con gli enti aderenti

1. La Centrale di Committenza è tenuta a consentire il costante monitoraggio delle proprie attività attraverso portale web e mediante relazioni mensili da pubblicare sul sito.

Art. 15 – Norme transitorie e finali

1. Considerato come la normativa in materia di appalti sia destinata ad essere modificata in ragione di scelte del legislatore finalizzate alla riduzione delle centrali di acquisto, gli enti aderenti si impegnano ad esaminare in maniera congiunta le eventuali novità legislative o di scelte di Governo Locale al fine di assumere in maniera coordinata le conseguenti decisioni.

2. Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si rimanda ad apposito Regolamento di organizzazione e funzionamento del Servizio.

Art. 16 –Registrazione

1. La presente convenzione è esente da imposta di bollo a termini dell'art. 16 TAB B, D.P.R. 642/72 e sarà registrata in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 131/86.

Art. 17 –Forma di stipula

1. Il presente accordo tra pubbliche amministrazioni viene sottoscritto - ex art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 - in forma di documento informatico con firma digitale secondo quanto prescritto dall'art. 15 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., senza la presenza contestuale dei firmatari, mediante trasmissione tramite le rispettive caselle P.E.C. (Posta Elettronica Certificata). L'accordo si intende perfezionato con l'apposizione dell'ultima firma dei sottoscrittori.

Letto, approvato e sottoscritto

Per il Comune di San Miniato - Sindaco Vittorio Gabbanini

Documento informatico sottoscritto digitalmente

Per il Comune di Santa Croce sull'Arno - Sindaco Giulia Deidda

Documento informatico sottoscritto digitalmente

Per il Comune di Castelfranco di Sotto - Sindaco Gabriele Toti

Documento informatico sottoscritto digitalmente

Per il Comune di Montopoli in Val d'Arno - Sindaco Giovanni Capecchi

Documento informatico sottoscritto digitalmente